



Ordinanza n. **920** del **17/05/2020**

Oggetto: **Mercato settimanale di Viale Galilei. Disposizioni per la riapertura del mercato nella fase dell'emergenza Covid per la giornata del 18 maggio.**

Proponente:
PF Servizio Governo del territorio

U.O. proponente:
PF1 Sportello per l'edilizia e le attività produttive



Il Sindaco

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 3;

Rilevato che, per il verificarsi dell'emergenza Covid 2019, con il DPCM 8 marzo 2020 è stato disposto che i mercati alimentari potessero svolgersi regolarmente solo qualora venisse garantita ogni misura di sicurezza anti-contagio, in particolare quando fossero assicurate le distanze interpersonali per tutti gli operatori e per tutti i frequentatori del mercato;

Preso atto che, conseguentemente alla pubblicazione del decreto, l'Amministrazione Comunale ha comunicato alle associazioni di categoria degli operatori di commercio su area pubblica che i mercati risultavano sospesi per disposizione governativa, fatta eccezione per le situazioni per le quali erano state attuate le condizioni di sicurezza previste;

Rilevato che dal 4 maggio 2020 è stata avviata una fase di progressiva riapertura delle attività produttive e commerciali sospese e che allo scopo di garantire lo svolgimento delle attività medesime in sicurezza, il Presidente della Regione Toscana ha pubblicato l'ordinanza n. 38 del 18 aprile 2020, con la quale ha disposto, per i mercati all'aperto, il rispetto della distanza interpersonale di 1,8 mt ed il posizionamento presso i banchi di dispenser di gel per la sanificazione delle mani e/o di guanti monouso;

Considerato che con successiva ordinanza n. 48 del 3 maggio 2020, il Presidente della Regione ha ritenuto, per i mercati all'aperto, di ricondurre il rispetto di una distanza interpersonale ad un 1 metro e preferibilmente di 1,8 mt ed il posizionamento presso i banchi di dispenser di gel per la sanificazione delle mani e/o di guanti monouso;

Considerato che con determinazione dirigenziale n. 857 del 29 aprile 2020 sono state disposte modalità operative per consentire, dal 4 maggio 2020, il regolare svolgimento del mercato centrale di Viale Galilei, dei mercati rionali del territorio e del mercato giornaliero di Piazza Lippi, limitatamente al settore alimentare e, per il mercato centrale, anche al settore piante, fiori e animali vivi;

Atteso che con tale determinazione, considerato il numero di operatori presenti per i settori merceologici ammessi nel mercato centrale (n. 50 appartenenti al settore alimentare e n. 17 appartenenti al settore piante, fiori e animali vivi), era approvata planimetria per nuova collocazione dei posteggi per il rispetto delle misure anticontagio, nonché pianificato un contingentamento dell'area con apposita recinzione, per un sistema di controllo degli accessi;

Dato conto che nella piazza del Mercato Nuovo non si creava una modifica sostanziale del



posizionamento dei posteggi per i settori merceologici del mercato centrale dei quali si ammetteva la riapertura, a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, mutando infatti solo la distanza tra un banco e l'altro e mantenendosi invece la dislocazione dei banchi all'interno del consueto quadrante di riferimento o nelle immediate prossimità dello stesso;

Visto il decreto-legge 33 del 16 maggio 2020, che all'articolo 1, comma 14, dispone "*Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16.*";

Considerato che dal 18 maggio 2020 può essere consentito lo svolgimento del mercato di Viale Galilei nella sua configurazione completa dei settori non alimentare, alimentare e piante-fiori-animali, con 362 posteggi complessivamente occupati;

Rilevato che per lo svolgimento del mercato sono stati predisposti un piano di sicurezza che prevede il contingentamento dell'area, per assicurare un accesso ordinato alla stessa con una capienza massima di 1500 persone contemporaneamente presenti, e disposizioni anticontagio che gli operatori presenti al mercato devono osservare, per garantire il distanziamento sociale;

Accertato dalla planimetria allegata che è stato possibile mantenere ciascun operatore nel posteggio originario, oggetto dell'autorizzazione/concessione, senza la necessità di traslare o spostare i banchi in altre zone;

Ritenuto di dover disporre, per la prevenzione e riduzione del rischio di assembramenti, il contingentamento dell'area ed il controllo degli accessi, per la giornata del 18 maggio 2020, nelle more dell'applicazione dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali o regionali;

Rilevata la necessità di sospendere, a motivo della configurazione del mercato attuale la "spunta" giornaliera, per evitare la presenza di ulteriori operatori che potrebbero dar luogo ad assembramenti e per escludere la partecipazione al mercato di esercenti non a conoscenza delle regole tecniche di sicurezza anticontagio previste;

Richiamato l'articolo 1, comma 9, del D.L. 33/2020, a mente del quale "*Il Sindaco può disporre la chiusura di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza interpersonale di un metro*";

Richiamata l'ordinanza n. 57 del 17 maggio 2020 del Presidente della Giunta Regionale Toscana con la quale si dispone che "*l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (ivi compresi mercati coperti e all'aperto; mercati su strada; posteggi isolati o fuori mercato; fiere, fiere promozionali, fiere specializzate nel settore dell'antiquariato, manifestazioni commerciali a carattere straordinario; attività su area pubblica in forma itinerante; mercati dei produttori agricoli)* è soggetta alla regolamentazione da parte dei Comuni che dovranno



prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale”;

VISTI

- L'art. 50 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;
- Il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 – Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Il DPCM del 1 marzo 2020;
- Il DPCM del 4 marzo 2020;
- Il DPCM dell' 8 marzo 2020;
- Il DPCM del 9 marzo 2020;
- Il DPCM dell'11 marzo 2020;
- il DPCM del 26 aprile 2020;
- Il DPCM del 17 maggio 2020;
- il D.L. 33 del 16 maggio 2020;
- l'Ordinanza del Presidente di Regione Toscana n. 57 del 17 maggio 2020 ;

ORDINA

per i motivi contingibili e urgenti descritti in narrativa, che per la giornata del 18 maggio 2020, il mercato centrale si svolga nell'area di mercato contingentata e con accessi ordinati, con una capienza massima di 1500 persone contemporaneamente presenti e nel rispetto delle norme anticontagio, comunicate *in loco* agli operatori presenti;

ORDINA

altresì, che per le ragioni anzidette, per la giornata del 18 maggio 2020, sia sospesa l'attività di “spunta giornaliera”.

Si dà atto che la presente ordinanza

- è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio



Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa;

Il Corpo di Polizia Locale di Prato è incaricato della sorveglianza e applicazione del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro trenta giorni, ricorso al Prefetto della provincia di Prato, entro sessanta giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Sindaco

Matteo Biffoni